

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 37-C**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE****(FINANZE E TESORO)****(RELATORE VALSECCHI)**

SULLA

**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato GENNAI TONIETTI ERISIA****APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI***nella seduta del 25 marzo 1954***MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***nella seduta del 17 giugno 1955 (Stampato n. 432)**Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 20 giugno 1955***Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703,  
recante disposizioni in materia di finanza locale***Presentata alla Presidenza il 28 settembre 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo della proposta di legge in esame, già approvato da questa Camera nella seduta del 25 marzo 1954, ritorna ora a noi per l'auspicabile, definitiva approvazione, dopo di essere stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Come è noto, questa Camera aveva approvato la proposta dell'onorevole Gennai Tonietti, disponendo che sul gas impiegato per riscaldamento l'imposta comunale di consumo dovesse essere applicata con l'aliquota di lire 1,50 per metro cubo, mentre secondo la legislazione fin qui vigente detta aliquota

è applicata per il gas fino a 3.600 calorie, variando invece in proporzione crescente per il gas a più alto tenore calorifico.

Osserva il Senato, relatore il senatore Trabucchi, che « se era logico fissare con la legge una tassazione unica per il gas avente potere calorifico inferiore o pari a 3.600 calorie, dato che difficilmente nelle reti cittadine si distribuisce gas al di sotto di tale livello, sembra irrazionale che possano essere tassati a metro cubo, con la stessa tariffa, gas che possono avere potere calorifico variabile da 1 a 3 volte (il metano puro non degasolinato

supera le 9.000 calorie); in secondo luogo la distinzione della tassazione a seconda degli usi (di riscaldamento o domestici) imporrebbe una duplice tubatura nell'interno dei fabbricati, duplici contatori e controlli difficili, perchè è evidente che il gas distribuito ad uso di riscaldamento è ottimamente combustibile anche ad uso domestico, è anzi normalmente lo stesso gas che proviene da un'unica conduttura esterna ».

La vostra Commissione, facendo proprie le dette osservazioni e riconoscendo insieme con il Senato della Repubblica che i consumi del gas ad uso di riscaldamento sono molto aumentati, là dove è stato aumentato il tenore calorifico del gas, nell'intento di poter con ciò favorire la introduzione del metano per la produzione del gas (soprattutto perchè il gas miscelato col metano è molto meno velenoso di quello derivante dalla distillazione del

carbone), ritiene pure di poter fissare a 4.500 calorie il limite entro il quale si debba applicare l'imposta con aliquota fissa.

Per il gas a più alto potere calorifico l'aliquota dovrà invece essere proporzionalmente aumentata.

Come era già stato fatto osservare nella prima relazione alla presente proposta, le perdite che dall'applicazione della nuova tariffa potranno derivare ai comuni sono di scarso rilievo e comunque troveranno un sufficiente compenso per la sempre crescente diffusione dell'uso del gas. In particolare poi il nuovo testo, nei riguardi della finanza locale, si appalesa più favorevole di quello da noi approvato in precedenza.

Per queste ragioni la vostra Commissione vi chiede di voler approvare il nuovo testo redatto dal Senato.

VALSECCHI, *Relatore.*

**TESTO**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Nell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la voce « Combustibili » è così modificata:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Gas per illuminazione, riscaldamento e per usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici:		
fino a 4.500 calorie.	mc.	1,50
oltre le 4.500 calorie		in proporzione

**TESTO**

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*